

**CIRCOLARE TECNICA 02/10**

Milano, 5 febbraio 2010

**OGGETTO: Nuova normativa di bilancio e segnalazioni di vigilanza**

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

<b>DISTRIBUZIONE</b>			
<b>ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI</b>		<b>ASSOCIATI SOSTENITORI</b>	
<b>ABF FACTORING</b>	Ettore SINNONA	<b>SCIUME' &amp; ASSOCIATI</b>	Marco CUPIDO
<b>AOSTA FACTOR</b>	Enrico DEHO'	<b>SEFIN</b>	Claudia NEGRI
<b>BANCA CARIGE</b>	Elvio BORRA	<b>STUDIO LEG. AVV. PILATO</b>	Paolo VERRECCHIA
<b>BANCA IFIS</b>	Alberto STACCIONE	<b>STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI</b>	Segreteria Generale
<b>BANCO di DESIO e della BRIANZA</b>	Direzione Generale	<b>STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI</b>	Massimo LUPI
<b>BARCLAYS BANK</b>	Francesco MAZZITELLI	<b>VISANT STONE</b>	Simona DI VARA
<b>BCC FACTORING</b>	Mattia SERENA		
<b>CENTRO FACTORING</b>	Servizio Affari generali		
<b>COFACE FACTORING ITALIA</b>	Direzione Generale		
<b>CREDEMFACTOR</b>	Direzione Generale		
<b>DETTO FACTOR</b>	Mirko RUBINI		
<b>EMIL-RO FACTOR</b>	Paolo LICCIARDELLO		
<b>ENEL.FACTOR</b>	Direzione Generale		
<b>EUROFACTOR ITALIA</b>	Ivan TOMASSI		
<b>FACTORCOOP</b>	Direzione Generale		
<b>FACTORIT</b>	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
<b>FARMAFACTORING</b>	Direzione Generale		
<b>FERCREDIT</b>	Rossella BOGINI		
<b>FIDIS</b>	Luigi MATTA		
<b>FORTIS COMMERCIAL FINANCE</b>	Stefano SCHIAVI		
<b>GE CAPITAL FINANCE</b>	Direzione Generale		
<b>GE CAPITAL FUNDING SERVICES</b>	Luca PIGHI		
<b>GENERALFINANCE</b>	Direzione Generale		
<b>IBM ITALIA SERV. FINANZ.</b>	Gianfranco LANZA		
<b>IFITALIA</b>	Direzione Generale		
<b>INTESA SANPAOLO</b>	Direzione Generale		
<b>MEDIOFACTORING</b>	Sandra MALANCA		
<b>MPS Leasing &amp; Factoring</b>	Direzione Generale		
<b>RIESFACTORING</b>	Rossano FOLZINI		
<b>SERFACTORING</b>	Direzione Generale		
<b>SG FACTORING</b>	Direzione Generale		
<b>SIS.PA.</b>	Gianluigi RIVA		
<b>SVI FINANCE</b>	Direzione Generale		
<b>UBI FACTOR</b>	Gianpiero BERTOLI		
<b>UNICREDIT FACTORING</b>	Fausto GALMARINI		

Si trasmette, per opportuna informativa, una nota di chiarimenti di Banca d'Italia sui bilanci bancari e finanziari e sulle segnalazioni di vigilanza, elaborata in risposta alle richieste di chiarimenti ricevute dalle associazioni di categoria e dai destinatari delle normative.

Si evidenzia in particolare l'allegato 2 paragrafo 1 relativo alla rilevazione delle esposizioni scadute e degli incagli nelle operazioni pro solvendo e l'allegato 3 recante chiarimenti sulla compilazione di specifiche tabelle della Nota Integrativa riferite all'operatività di factoring.

Si segnala inoltre che Banca d'Italia ha preso atto delle difficoltà segnalate dalle associazioni di categoria in ordine al pieno e tempestivo rispetto delle normative in oggetto. Pur prevedendo la possibilità di ricorrere a stime ove i dati non fossero disponibili o i tempi di adeguamento insufficienti, Banca d'Italia invita gli Intermediari a *“mettere in atto tutte le iniziative volte, da un lato, a evitare il ricorso a dati stimati ai fini del bilancio e, dall'altro a minimizzare l'utilizzo delle stime ai fini delle segnalazioni di vigilanza.”*





BANCA D'ITALIA

EUROSISTEMA

AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA  
SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA (843)  
DIVISIONE BILANCI E SEGNALAZIONI

Rifer. a nota n. | | del | |

Classificazione

Oggetto Normativa in materia di bilancio e segnalazioni delle banche e degli intermediari finanziari.

Il 18 novembre 2009 e il 16 dicembre 2009 sono stati emanati, rispettivamente, il 1° aggiornamento della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" e il 1° aggiornamento del Provvedimento della Banca d'Italia "Istruzioni per la redazione dei bilanci degli intermediari finanziari iscritti nell'"elenco speciale", degli IMEL, delle SGR e delle SIM".

Il 10 dicembre 2009 e il 16 dicembre 2009 sono stati emanati, rispettivamente, il 1° aggiornamento della Circolare n. 272 "Matrice dei conti" e l'8° aggiornamento della Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari iscritti nell'<<elenco speciale>>".

Ora sono qui pervenute da parte di banche e intermediari finanziari talune richieste di chiarimento in merito alle corrette modalità di applicazione delle nuove disposizioni normative.

Inoltre, con riferimento alle novità in materia di determinazione degli "incagli oggettivi" e delle attività scadute deteriorate riferite alle operazioni di leasing e di factoring, gli intermediari finanziari ex art. 107 del T.U.B. hanno reso noto che i necessari interventi sulle procedure informatiche potrebbero non essere pienamente realizzati in tempo utile per la produzione dei bilanci 2009 e delle segnalazioni di vigilanza riferite al 31 dicembre 2009; pertanto, in taluni casi i dati sarebbero oggetto di stima. Il pieno allineamento si realizzerebbe nel corso del primo trimestre 2010. Anche la gestione dei rapporti commerciali con la clientela richiede un inevitabile periodo di adattamento.

Al riguardo, con riferimento innanzitutto alle difficoltà incontrate dagli intermediari finanziari ex art. 107 del T.U.B. nell'applicazione delle novità in materia di "incagli oggettivi" e di attività scadute deteriorate ai fini della predisposizione dei bilanci e delle segnalazioni di vigilanza riferiti al 31.12.2009, si precisa che gli stessi devono mettere in atto tutte le iniziative volte, da un lato, a evitare il ricorso a dati stimati ai fini del bilancio e, dall'altro a minimizzare l'utilizzo delle



stime ai fini delle segnalazioni di vigilanza. In quest'ultimo caso le eventuali segnalazioni oggetto di stima andranno rettificate ex post con l'invio di dati corretti.

Gli intermediari sono invitati a informare i clienti sulle mutate regole di vigilanza e sulla conseguente necessità di prestare la massima attenzione al rispetto dei termini di pagamento previsti nei contratti e di monitorare le fatture scadute onde evitare il superamento, per meri motivi tecnici, delle soglie rilevanti ai fini dell'individuazione delle attività deteriorate <sup>(1)</sup>.

Relativamente alle richieste di chiarimento, negli allegati 1 e 2 si riportano le risposte ai quesiti riguardanti, rispettivamente, il bilancio bancario e la matrice dei conti, mentre negli allegati 3 e 4 si riportano le risposte ai quesiti relativi ai bilanci e alle segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari.

Infine, nell'allegato 5 si comunicano le correzioni di taluni errori di stampa riscontrati nei testi dei richiamati aggiornamenti. In proposito, si fa presente che i testi dei provvedimenti in questione sono ora pubblicati sul sito Internet del nostro Istituto nel formato di stampa corretto.

---

<sup>1</sup> Le anzidette precisazioni si applicano anche alle operazioni di factoring poste in essere dalle banche.



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

---



ALLEGATO 1

CIRCOLARE N. 262 - 1° AGGIORNAMENTO

**1. Gerarchia del *fair value*. Informativa comparativa relativa al periodo (T - 1)**

Le disposizioni transitorie contenute nel 1° aggiornamento della Circolare n. 262 prevedono, con riferimento all'informazione comparativa sulla gerarchia del *fair value*:

- a) la possibilità di non fornire tale dettaglio per le nuove tabelle A.3.2.1 "Portafogli contabili: ripartizione per livelli del *fair value*", A.3.2.2 "Variazioni annue delle attività finanziarie valutate al *fair value* (livello 3)" e A.3.2.3 "Variazioni annue delle passività finanziarie valutate al *fair value* (livello 3)" della nota integrativa - Parte A "Politiche contabili";
- b) la possibilità di fornire la disaggregazione tra *fair value* di livello 1 e *fair value* di livello 2/3 per le tabelle 5.1. "Attività finanziarie detenute sino alla scadenza: composizione merceologica" - Attivo e 3.1 "Titoli in circolazione: composizione merceologica" - Passivo della nota integrativa Parte B "Informazioni sullo stato patrimoniale" <sup>(2)</sup>.

Ciò premesso, è stato chiesto se l'esenzione totale prevista al punto a) possa estendersi alle tabelle di cui al punto b) nonché a tutte le altre tabelle contenute nella Parte B della nota integrativa per le quali è richiesta l'informativa sulla gerarchia del *fair value*.

Al riguardo, si osserva innanzitutto che la possibilità di non fornire l'informativa comparativa sulla gerarchia del *fair value* è limitata esclusivamente alle tabelle contenute nella Parte A "Politiche contabili" della nota integrativa.

Per quanto riguarda le tabelle della Parte B nelle quali in passato veniva richiesta la ripartizione tra "quotato" e "non quotato", si precisa che deve essere comunque fornita la distinzione tra "livello 1" (coincidente con il precedente dettaglio "quotato") e "livello 2 e 3" (coincidente con il precedente dettaglio "non quotato").

<sup>2</sup> La suddetta disaggregazione si pone in linea di continuità con l'impostazione di bilancio vigente prima dell'aggiornamento, nella quale veniva richiesta la distinzione tra strumenti finanziari "quotati" e "non quotati".



---

**2. Definizione di servizi finanziari**

È stato chiesto di conoscere quali siano i "servizi finanziari" cui fare riferimento ai fini dell'individuazione dei crediti da funzionamento da segnalare nelle voci "Crediti verso banche" e "Crediti verso clientela" dell'attivo.

Al riguardo, si precisa che tali servizi si riferiscono allo svolgimento delle attività e dei servizi finanziari come definiti nel T.U.B. e nel T.U.F..

**3. Attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione**

Con riferimento alla tabella 2.1 "Commissioni attive: composizione" della Parte C "Informazioni sul conto economico" della nota integrativa è stato chiesto di conoscere cosa s'intenda con "attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione" (voce h).

Al riguardo, si fa presente che tale operatività si riferisce all'"attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione" come definita nella Direttiva n. 2004/39/CE, allegato I, sezione A, punto 8 - c.d. Direttiva MIFID).

**4. Informativa comparativa (T-1) relativa ad alcuni nuovi dettagli informativi**

Relativamente ai seguenti nuovi dettagli informativi contenuti nella nota integrativa è stato chiesto di poter produrre l'informativa riferita all'esercizio "T-1" con riferimento alla sola voce "Totale" per le seguenti tabelle:

- tabella 8.1 "Rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti: composizione" della Parte C "Informazioni sul conto economico": distinzione delle rettifiche di valore nette tra finanziamenti e titoli di debito;
- tabelle 8.1 "Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli" e 6.1 "Derivati di copertura: composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici" della Parte B "Informazioni sullo stato patrimoniale", rispettivamente, "Attivo" e "Passivo": indicazione dei valori nozionali dei derivati per tipologia di copertura.

Al riguardo, si fa presente che con riferimento a tali nuovi dettagli informativi l'informativa relativa all'esercizio "T-1" può essere fornita per la sola voce "Totale".

**5. Ripartizione dei derivati finanziari per attività sottostante**

Con riferimento alle tabelle da A.5 "Derivati finanziari OTC - portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per controparti - contratti non rientranti in accordi di compensazione" ad A.9 "Vita residua dei derivati finanziari OTC: valori nozionali" della nota integrativa - Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" <sup>(3)</sup>, è stato chiesto di conoscere in quale tipologia di sottostante debbano essere segnalati i derivati su merci.

Al riguardo, si precisa che in tali tabelle i derivati su merci vanno ricondotti nelle sottovoci relative ai derivati finanziari su "Altri valori".

**6. Derivati finanziari strutturati**

Con riferimento alle tabelle da A.1 "Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi" ad A.9 "Vita residua dei derivati finanziari OTC: valori nozionali" della nota integrativa Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" <sup>(4)</sup>, è stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione dei derivati finanziari strutturati.

Al riguardo, si precisa che occorre applicare regole segnaletiche coerenti con quelle previste dalla matrice dei conti (cfr. "Avvertenze generali", paragrafo 5. "Titoli e derivati", pag. B.21) nonché per l'"esposizione futura" dalla Circolare n. 155 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

Pertanto, nel caso di derivati strutturati appartenenti al "portafoglio di negoziazione di vigilanza" per i quali la banca non proceda alla scomposizione in più derivati elementari, ma trasformi lo strumento finanziario in una serie di posizioni di sensitività sui fattori di rischio rilevanti, ai fini dell'individuazione dell'attività sottostante cui attribuire i valori nozionali, i fair value positivi e negativi e l'"esposizione futura" occorre fare riferimento, in via convenzionale, al fattore di rischio più elevato. Ai fini dell'individuazione del prodotto (*interest rate swap*, opzione, ecc.) occorre fare riferimento, convenzionalmente, a quello che riveste la caratteristica di derivato "principale" ("ospite").

Nel caso di derivati diversi da quelli precedenti:

<sup>3</sup> Cfr. Sezione 2 "Rischi di mercato", voce 2.4 "Gli strumenti derivati" - A "Derivati finanziari".

<sup>4</sup> Cfr. Sezione 2 "Rischi di mercato", voce 2.4 "Gli strumenti derivati" - A "Derivati finanziari".





- a) nelle tabelle concernenti i valori nozionali di fine periodo e medi (A.1 e A.2) vanno segnalati tutti i derivati elementari che compongono il derivato strutturato;
- b) nelle tabelle concernenti i *fair value* lordi positivi e negativi (A.3 e A.4) i *fair value* vanno rilevati, convenzionalmente, in corrispondenza del derivato che riveste la caratteristica di derivato "principale" ("ospite");
- c) nelle tabelle concernenti i valori nozionali e i *fair value* distinti per controparti (da A.5 a A.8) i valori nozionali vanno segnalati con riferimento a tutti i derivati elementari che compongono il derivato strutturato; i *fair value* positivi e negativi vanno rilevati, convenzionalmente, in corrispondenza del derivato che riveste la caratteristica di derivato "principale" ("ospite"); l'"esposizione futura" va segnalata con riferimento a tutti i derivati elementari che compongono il derivato strutturato;
- d) nella tabella A.9 relativa alla vita residua dei derivati finanziari i valori nozionali vanno segnalati con riferimento a tutti i derivati elementari che compongono il derivato strutturato.

## 7. Operazioni di compravendita a termine

È stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione delle operazioni di compravendita a termine, nell'ambito delle tabelle da A.1 "Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi" ad A.9 "Vita residua dei derivati finanziari OTC: valori nozionali" della nota integrativa Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" <sup>(5)</sup>.

Al riguardo, si precisa che in tali tabelle formano oggetto di rilevazione solo le operazioni di compravendita a termine che rientrano nella nozione di "Operazioni con regolamento a lungo termine", come definita nella Circolare n. 263 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo II, capitolo 3, Sezione I, pag. 6.

## 8. Credit Linked Notes

È stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione delle *Credit Linked Notes*, nell'ambito delle tabelle da B.1 "Derivati creditizi: valori nozionali di fine periodo e medi" a B.3 "Derivati creditizi OTC: *fair value* lordo negativo - ripartizione per prodotti" della nota integrativa Parte E

---

<sup>5</sup> Cfr. Sezione 2 "Rischi di mercato", voce 2.4 "Gli strumenti derivati" - A "Derivati finanziari".



"Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura"  
(<sup>6</sup>).

In proposito, si precisa che in tali tabelle le *Credit Linked Notes* vanno rilevate nella sottovoce d) "Altri".

## **9. Patrimonio di pertinenza di terzi**

È stato chiesto di conoscere quali strumenti finanziari debbano essere segnalati nella nota integrativa consolidata Parte B "Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato", Sezione 16 "Patrimonio di pertinenza di terzi", voce 16.1 "Strumenti di capitale: composizione e variazioni annue".

Al riguardo, si fa presente che in tale voce vanno segnalati gli strumenti finanziari che contribuiscono alla formazione del capitale emessi da società del gruppo non oggetto di controllo totalitario, quali ad esempio gli strumenti finanziari di cui all'art. 12 del D.L. n. 185/2008.

## **10. Informativa di settore**

Sono stati chiesti chiarimenti circa l'ambito di applicazione dell'informativa di cui alla nota integrativa Parte L "Informativa di settore".

Al riguardo, si conferma che, in linea di continuità con il passato, la Parte L "Informativa di settore" della nota integrativa: a) nel bilancio dell'impresa va prodotta solo dalle banche quotate e dalle banche emittenti titoli diffusi; b) nel bilancio consolidato va prodotta da tutti i gruppi bancari (quotati e non quotati).

## **11. Rischio di liquidità**

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alle corrette modalità di rilevazione della tabella 1 "Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie" della Parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" (<sup>7</sup>).

Al riguardo, nel far presente che tale tabella può essere prodotta utilizzando informazioni di natura gestionale, si precisa quanto segue:

<sup>6</sup> Cfr. Sezione 2 "Rischi di mercato", voce 2.4 "Gli strumenti derivati" - B "Derivati creditizi".

<sup>7</sup> Cfr. Sezione 3 "Rischio di liquidità" della nota integrativa.



- Attività/passività per cassa - quota capitale: a) gli importi da segnalare sono costituiti dai flussi contrattuali non attualizzati. Pertanto, non vanno considerati i ratei di interesse maturati <sup>(8)</sup>, le componenti di costo ammortizzato, le svalutazioni forfetarie e le plus/minusvalenze da *fair value*; b) gli strumenti finanziari irredimibili vanno allocati nella fascia temporale "durata indeterminata"; c) gli strumenti finanziari "a vista" vanno allocati nella fascia temporale "a vista"; d) gli strumenti finanziari con opzione di rimborso anticipato - laddove la banca, limitatamente al bilancio relativo all'esercizio 2009, incontra difficoltà a segnalare tale opzione in modo separato in base al "*delta equivalent value*" - vanno convenzionalmente indicati nella fascia temporale in cui ricade la data di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato (ipotesi "delta" pari a 1).
- Attività/passività per cassa (diverse da quelle "a vista" e degli zero coupon e one coupon) - quota interessi: i flussi finanziari in linea interessi, da rilevare limitatamente a quelli che vengono liquidati entro l'esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio, possono essere segnalati facendo riferimento ai dati di natura gestionale.
- Attività/passività per cassa "a vista" (es. conti correnti) - quota interessi: forma oggetto di rilevazione soltanto l'ammontare degli interessi maturati nell'esercizio di riferimento del bilancio, da rilevare nella fascia temporale "a vista".
- Derivati finanziari con scambio di capitale: a) relativamente allo scambio di capitale occorre applicare la regola della "doppia entrata" e gli importi vanno rilevati secondo quanto previsto per le attività e passività per cassa; b) relativamente ai flussi di interessi sottostanti ai "*currency interest rate swaps*" vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell'esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio.
- Derivati finanziari senza scambio di capitale: a) nel caso di derivati di negoziazione va segnalato il relativo *fair value* nella fascia temporale "a vista"; b) nel caso di derivati di copertura vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell'esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio.
- Garanzie finanziarie rilasciate: vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l'escussione.

---

<sup>8</sup> Ad eccezione degli strumenti finanziari del tipo "zero coupon" oppure "one coupon" per i quali occorre segnalare anche i ratei maturati.

**ALLEGATO 2****CIRCOLARE N. 272 - 1° AGGIORNAMENTO****1. Operazioni di factoring pro-solvendo: esposizioni scadute e incagli oggettivi**

Nelle Avvertenze Generali (pag. B7) è stabilito che: "nel caso di operazioni "pro-solvendo" occorre fare riferimento alla singola fattura inclusa nel monte crediti di riferimento che presenta il ritardo maggiore. Nel caso di operazioni "pro-soluto", per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore. In entrambe le situazioni, quindi, il conteggio dello scaduto decorre dalla data della fattura meno recente non onorata".

Ciò premesso, si rende noto che, a seguito di una richiesta di chiarimenti formulata dall'associazione di categoria e di ulteriori approfondimenti condotti in materia, la regola che disciplina la rilevazione delle esposizioni scadute e degli incagli oggettivi riferiti alle operazioni di factoring pro-solvendo è modificata nel modo seguente.

In particolare, l'esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- l'anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere <sup>(9)</sup>;
- vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti.

Gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.

Ai crediti sottostanti alle operazioni di factoring pro-solvendo si applicano le disposizioni segnaletiche riguardanti gli eventuali accordi commerciali fra cedenti e debitori ceduti, i ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, il trattamento delle esposizioni che a fini prudenziali ricadono nei portafogli "Amministrazioni e Banche Centrali", "Enti territoriali", "Enti del settore pubblico".

<sup>9</sup> La condizione relativa al rapporto fra anticipo e montecrediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione.



In caso di revoca del fido al cedente, l'esposizione andrà classificata fra le partite incagliate, salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione a sofferenza.

Coerenti criteri si applicano agli incagli oggettivi, ad eccezione dei giorni di scaduto (270 anziché 90) e della soglia di rilevanza (10% anziché 5%).

## **2. Beni in attesa di locazione**

In bilancio i beni in attesa di locazione e i beni in corso di costruzione destinati ad essere concessi in locazione finanziaria nel caso di contratti con "ritenzione dei rischi" sono convenzionalmente ricompresi tra i beni ad uso funzionale.

In relazione a ciò, è stato chiesto di conoscere se tale criterio di classificazione vada utilizzato anche nella matrice dei conti.

Al riguardo, si precisa che nella matrice dei conti si applica il medesimo criterio di rilevazione utilizzato ai fini del bilancio. Pertanto, nelle voci relative alle "Attività materiali" 58375 (Sezione II - sottosezione 1) e 40621 (Sezione III - sottosezione 1) della matrice dei conti le sottovoci, rispettivamente, 30 e 35 "Beni in attesa di leasing finanziario" si devono intendere idealmente collocate tra le attività materiali ad uso funzionale.

## **3. Impegni assunti verso sistemi interbancari di garanzia dei depositi**

Ai fini del bilancio, gli impegni assunti verso sistemi interbancari di garanzia dei depositi sono rilevati tra le "Garanzie".

In relazione a ciò, è stato chiesto di conoscere se anche nella matrice dei conti tali impegni vadano segnalati tra le "garanzie".

Al riguardo, si precisa che nella matrice dei conti tali impegni vanno segnalati nella sottovoce 58385.07 "Garanzie rilasciate - crediti di firma: banche: connessi con operazioni di natura finanziaria: impegni relativi alla partecipazione a sistemi nazionali di garanzia dei depositi", a partire dalle rilevazioni riferite al 30 giugno 2010. Nelle segnalazioni riferite al periodo 30 dicembre 2009 - 31 maggio 2010 tali impegni devono continuare ad essere rilevati nella sottovoce 58387.18 "Impegni - impegni relativi alla partecipazione a sistemi nazionali di garanzia dei depositi".



---

ALLEGATO 3

**Provvedimento della Banca d'Italia "Istruzioni per la redazione dei bilanci degli intermediari finanziari iscritti nell'"elenco speciale", degli IMEL, delle SGR e delle SIM"**

**1. Premessa**

Si precisa che le indicazioni fornite nell'Allegato 1 si applicano, ove compatibili, al bilancio degli intermediari finanziari.

**2. Nota integrativa - Parte B "Informazioni sullo stato patrimoniale" - Sezione 6 - Crediti - tabella 6.7 "Crediti: attività garantite"**

È stato chiesto di conoscere le corrette modalità di valorizzazione della tabella con riferimento alle operazioni di *factoring* "pro solvendo".

Al riguardo, si precisa che:

- a) in presenza di più garanzie l'importo garantito va ripartito (sino a concorrenza del valore di ciascuna tipologia di garanzia) attribuendolo dapprima alle garanzie reali e poi a quelle personali;
- b) l'ammontare complessivo delle garanzie (es. montecrediti) va indicato sino a concorrenza dei relativi anticipi.

**3. Nota integrativa - Parte D "Altre informazioni" - Sezione B - Factoring e altre cessioni di crediti**

Assifact ha reso noto che le proprie associate, nel bilancio riferito all'esercizio 2009, potrebbero incontrare difficoltà nel distinguere le operazioni di *factoring* dalle altre cessioni di crediti, nel caso di "rapporti duraturi col cedente alla cui base vi sono le condizioni generali di contratto ex L. 52/91 e che si concretizzano in una pluralità di cessioni di crediti di natura diversa".

In relazione a ciò Assifact, nell'osservare che le cessioni diverse dal *factoring* sono di regola di importo marginale, ha chiesto se le proprie associate possano fornire dati stimati, per il 2009, e possano essere esonerate dal fornire l'informativa comparativa riferita all'esercizio 2008.



Al riguardo, si fa presente che le società di *factoring*, con riferimento all'esercizio 2009, possono fornire, in via del tutto eccezionale, la distinzione tra operazioni di *factoring* e altre tipologie di cessioni di crediti ricorrendo a dati stimati, facendo menzione del ricorso a stime in calce alla tabella. Inoltre, nel caso di difficoltà a produrre tale distinzione per l'esercizio 2008, il dato può essere attribuito interamente all'operatività di *factoring*.

**4. Nota integrativa - Parte D "Altre informazioni" - Sezione B - Factoring e altre cessioni di crediti - tabella B.2 "Vita residua delle esposizioni e del monte crediti"**

Assifact ha chiesto di conoscere se nella tabella in questione vada segnalato "tutto l'ammontare dell'anticipato al cedente, per andare in quadratura dell'attivo, o solo quello riferito al montecrediti". Nell'occasione è stato reso noto che nel caso di operazioni "pro solvendo" gli anticipi verrebbero ricondotti nella fascia temporale "a vista".

Al riguardo, si precisa che nella presente tabella: a) vanno rilevate tutte le esposizioni verso i cedenti (es. per crediti futuri) e non solo quelle che presentano un montecrediti sottostante; b) gli anticipi a fronte di operazioni di *factoring* "pro-solvendo" vanno allocati, per ciascun cedente, nella fascia temporale cui corrisponde la scadenza media dei crediti acquisiti. Qualora, con riferimento al bilancio 2009, le società di *factoring* non siano in grado di calcolare tale scadenza media, le stesse possono, convenzionalmente, classificare gli anticipi in esame nella fascia temporale "durata indeterminata".

**5. Nota integrativa - Parte D "Altre informazioni" - Sezione B - Factoring e altre cessioni di crediti - tabella B.4.1 "Turnover dei crediti oggetto di operazioni di factoring"**

Assifact ha chiesto di conoscere se nella tabella B.4.1 "Turnover dei crediti oggetto di operazioni di factoring" la distinzione tra operazioni "pro solvendo" e "pro soluto" debba essere effettuata in relazione alla forma contrattuale, ovvero in base al contenuto sostanziale delle operazioni basato sui criteri di "derecognition" dei crediti previsti dallo IAS 39.

Al riguardo, si precisa che la distinzione tra operazioni "pro solvendo" e "pro soluto", da effettuarsi in sede di imputazione iniziale delle operazioni, va operata applicando le regole di "derecognition" dei crediti previste dallo IAS 39. Per il solo bilancio riferito all'esercizio 2009, tale distinzione può essere operata facendo ricorso a dati stimati. Un'informazione sul turnover basata sulla forma contrattuale delle operazioni può essere fornita, ove ritenuto utile, nella relazione sulla



gestione, spiegando le differenze concettuali e d'importo con la presente tabella della nota integrativa.

**6. Nota integrativa - Parte D "Altre informazioni" - Sezione B - Factoring e altre cessioni di crediti - B.4 "Altre informazioni"**

Assifact ha chiesto chiarimenti circa la corretta interpretazione della seguente istruzione segnaletica: *"A corredo delle tabelle va indicato il margine fra il plafond riconosciuto ai clienti e l'importo dei crediti fattorizzati (pro-solvendo) alla data di riferimento del bilancio"*.

Al riguardo, si precisa che l'importo da segnalare è pari alla differenza tra l'ammontare massimo di crediti acquistabili "pro solvendo" da ciascun cedente e l'importo totale dei crediti acquisiti da ciascun cedente, alla data di riferimento del bilancio.

**7. Rischio di tasso di interesse**

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alle modalità di rilevazione delle attività e passività per cassa nell'ambito della nota integrativa, Allegato A "Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari", Parte D "Altre informazioni", Sezione 3.2.1 "Rischio di tasso di interesse".

Al riguardo si precisa che ai fini della tabella sul rischio di tasso d'interesse le attività e le passività per cassa vanno rilevate al valore di bilancio. Pertanto, è da intendersi rettificata l'istruzione di compilazione riportata a pag. A.2.37 secondo cui le attività e le passività per cassa andrebbero indicate al *fair value*.





ALLEGATO 4

CIRCOLARE N. 217 - 8° AGGIORNAMENTO

**1. Premessa**

Relativamente alle segnalazioni di vigilanza riferite al 31 dicembre 2009, le società di *factoring* possono segnalare le voci relative agli "altri crediti" diversi dal *factoring*, alle esposizioni garantite, al *turnover* e alla durata residua sulla base di dati stimati, secondo quanto precisato nella presente lettera per il bilancio riferito all'esercizio 2009.

**2. Operazioni di *factoring* pro-solvendo: esposizioni scadute e incagli oggettivi**

Ai fini della rilevazione delle esposizioni scadute e degli incagli oggettivi si applicano i medesimi criteri previsti per le banche (cfr. Allegato 2, par. 1).



ALLEGATO 5

Correzioni degli errori di stampa

**1. BILANCIO BANCARIO**

Il "prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato" va modificato come di seguito indicato:

**1) Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato**

	Esistenze al 31.12.T <sub>0</sub>	Modifica saldi apertura	Esistenze al 1.1.T <sub>1</sub>	Allocazione risultato esercizio precedente		Variazioni dell'esercizio								Patrimonio netto del gruppo al 31.12.T <sub>1</sub>	Patrimonio netto di terzi al 31.12.T <sub>1</sub>
				Riserve	Dividendi e altre destinazioni	Variazioni di riserve	Operazioni sul patrimonio netto					Reddittività complessiva esercizio T <sub>1</sub>			
							Emissione nuove azioni	Acquisto azioni proprie	Distribuzione straordinaria dividendi	Variazione strumenti di capitale	Derivati su proprie azioni		Stock options		
Capitale: a) azioni ordinarie b) altre azioni	X X		X X	(X) (X)			X X	(X) (X)						X X	X X
Sovrapprezzi di emissione	X		X	(X)			X							X	X
Riserve: a) di utili b) altre	X X	X X	X X	X X		X X	X X	(X) (X)	(X) (X)		X	X		X X	X X
Riserve da valutazione	X	X	X			X							X	X	X
Strumenti di capitale	X		X							X				X	X
Azioni proprie	(X)		(X)				X	(X)						(X)	(X)
Utile (Perdita) di esercizio	X	X	X	(X)	(X)								X	X	X
Patrimonio netto del gruppo	X	X	X	X	(X)	X	X	(X)	(X)	X	X	X	X	X	X
Patrimonio netto di terzi	X	X	X	X	(X)	X	X	(X)	(X)	X	X	X	X	X	X

**NOTA:** Rispetto a quanto pubblicato in precedenza, viene ripartita tra "gruppo" e "terzi" la voce "patrimonio netto" prevista in riga e in colonna. Viene inserita una "X" per la riga "Riserve da valutazione" in corrispondenza della colonna "Variazioni di riserve" al fine di dare evidenza alle eventuali variazioni di riserve da valutazione che non formano oggetto di rilevazione



nel prospetto della redditività complessiva (es. leggi speciali di rivalutazione).

Nella nota integrativa Parte B "Informazioni sullo stato patrimoniale" le tabelle 8.2 e 6.2 "Derivati di copertura: composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura", rispettivamente, dell'"Attivo" e del "Passivo" del bilancio sia individuale sia consolidato vanno modificate come di seguito indicato:

Operazioni/Tipo di copertura	Fair Value					Flussi finanziari			Investim. Esteri
	Specifica					Generica	Specifica	Generica	
	rischio di tasso	rischio di cambio	rischio di credito	rischio di prezzo	più rischi				
1. Attività finanziarie disponibili per la vendita						X		X	X
2. Crediti				X		X		X	X
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	X			X		X		X	X
4. Portafoglio	X	X	X	X	X		X		X
5. Altre operazioni						X		X	
<b>Totale attività</b>									
1. Passività finanziarie				X		X		X	X
2. Portafoglio	X	X	X	X	X		X		X
<b>Totale passività</b>									
1. Transazioni attese	X	X	X	X	X	X		X	X
2. Portafoglio di attività e passività finanziarie	X	X	X	X	X		X		



Si riportano di seguito ulteriori correzioni di "refusi" presenti nella numerazione di paragrafi e/o presentazione di Tabelle.

- 1) pagina 2.3.5: nelle istruzioni di compilazione della voce 130 del conto economico il contenuto riportato fra parentesi quadre va eliminato;
- 2) pagina 2.7.9: la corretta numerazione dei paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 è 5.2, 5.3 e 5.4;
- 3) pagina 2.7.32: nell'ultimo periodo del paragrafo 9.1 "Spese per il personale: composizione" il riferimento <<nelle sottovoci "versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni a contribuzione definita">> va sostituito con <<nella sottovoce "indennità di fine rapporto">>;
- 4) pagina A.4.1: deve essere aggiunta una "X" in corrispondenza della riga "Riserve da valutazione" e della colonna "Variazioni di riserve";
- 5) pagina A.8.46: la parola "cquisti" è sostituita dalla parola "Acquisti";
- 6) pagina A.9.3: la colonna vuota della tabella 1.1 è cancellata;
- 7) pagine A.9.4 e B.9.4: nella tabella 1.4 nella colonna "Titoli" vanno inserite le "X" in corrispondenza delle sottovoci 1., 2. e 3.;
- 8) pagina A.9.5: la sottovoce (h) "attività di gestione di sistemi multilaterali di scambio" della voce "commissioni attive: composizione" va modificata in "attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione";
- 9) pagina B.7.4: nella tabella A.3.1.2 nelle colonne plus/minusvalenze in conto economico/nel patrimonio netto va aggiunto tra parentesi "ante imposte";
- 10) pagina B.8.12: nella tabella 4.4 va ripristinata l'apertura della sottovoce B.3 "Riprese di valore" nei due dettagli "imputate a conto economico" e "imputate a patrimonio netto". L'apertura della sottovoce B.4 è cancellata;
- 11) pagina B.11.7: la colonna vuota della tabella A.1.4 è cancellata;
- 12) pagina B.11.9: la colonna vuota della tabella A.1.7 è cancellata;
- 13) pagina B.11.10: la colonna vuota della tabella A.1.8 è cancellata.



## 2. BILANCIO FINANZIARIO

La tabella in esame, numerata come 7.2 dell'attivo e 5.2 del passivo nella nota integrativa dei bilanci degli intermediari finanziari, delle SGR e delle SIM, è modificata come di seguito riportato.

Operazioni/Tipo di copertura	Fair Value					Flussi finanziari			Investim. esteri
	Specifica					Generica	Specifica	Generica	
	Rischio di tasso	rischio di cambio	rischio di credito	rischio di prezzo	più rischi				
6. Attività finanziarie disponibili per la vendita						X		X	X
7. Crediti				X		X		X	X
8. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza	X			X		X		X	X
9. Portafoglio	X	X	X	X	X		X		X
10. Altre operazioni						X		X	
<b>Totale attività</b>									
3. Passività finanziarie				X		X		X	X
4. Portafoglio	X	X	X	X	X		X		X
<b>Totale passività</b>									
3. Transazioni attese	X	X	X	X	X	X		X	X
4. Portafoglio di attività e passività finanziarie	X	X	X	X	X		X		

- Pagina A.3.80, allegato A, Schemi di bilancio e Nota integrativa degli intermediari finanziari - Nota integrativa, Parte D "Altre informazioni", Sezione 1 - Riferimenti specifici sull'attività svolta, tabella B.2 - "Vita residua (data di riprezzamento) delle esposizioni e del montecrediti": occorre eliminare il contenuto della parentesi (data di riprezzamento).